

Lunedì 29/07/2024 • 06:00

CASO RISOLTO DOGANE

Esenti da IVA e dazi le mascherine importate dalla ASL durante la pandemia

È illegittima la pretesa dell'Agenzia delle Dogane al **pagamento dei dazi** e dell'**IVA all'importazione** per le **mascherine** importate dall'ASL per far fronte all'emergenza da **Covid-19**. Tali dispositivi rientrano tra i prodotti ammessi al **beneficio della franchigia** di cui all'art. 74, Reg. UE 1186/2009, non essendo necessaria la previa approvazione da parte dell'INAIL.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Le importazioni di **dispositivi medico-sanitari** effettuate dall'Azienda sanitaria locale per il contrasto agli effetti della **pandemia** devono ritenersi esentate dal pagamento dei dazi e dell'IVA all'importazione, trattandosi di prodotti necessari a soddisfare, con carattere di urgenza, esigenze sanitarie delle unità di soccorso, e non già per **finalità commerciali** (Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, 28 ottobre 2023, n. 107).

Durante la fase emergenziale, la Commissione UE, con la decisione 2020/491, aveva stabilito che, per le importazioni da Paesi terzi di mascherine, guanti, tute di protezione (Dpi) e varie strumentazioni mediche (come i ventilatori polmonari), gli operatori non dovessero scontare i dazi (fissati in media al 12% del costo di tali prodotti) e l'**IVA all'importazione**. Ai sensi di tale provvedimento, potevano ritenersi esenti le merci importate per l'immissione in libera pratica da e per conto di Enti statali, organizzazioni pubbliche, enti caritativi o filantropici e unità di pronto soccorso impegnate nel contrasto della pandemia.

L'Agenzia delle dogane di Bolzano ha contestato, tuttavia, la **legittimità della franchigia** relativamente ai dispositivi importati dalla Asl, nello specifico, **mascherine KN95**, considerate inidonee a realizzare il fine o il risultato per il quale erano state importate.

In particolare, nelle contestazioni che l'Ufficio aveva mosso all'Azienda sanitaria, era stata rilevata la necessità di una previa approvazione da parte di un Ente pubblico (nel caso di specie, l'Inail) per poter procedere all'importazione dei suddetti prodotti dalla Cina.

L'Azienda sanitaria aveva effettivamente interpellato l'Inail, ottenendo un provvedimento che certificava solo in parte l'idoneità delle merci importate per contrastare l'epidemia: nello specifico, il diniego riguardava le mascherine KN95, declassate a **mascherine "generiche"**, e le tute protettive (**Dpi**), considerate merci "non sicure" dal Comitato Tecnico Scientifico. Di conseguenza, la **Dogana** ha sostenuto che tali merci, non essendo a suo giudizio idonee a essere distribuite presso gli ospedali locali, non potessero beneficiare della franchigia.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bolzano, tuttavia, dopo un approfondito excursus storico-normativo circa l'evoluzione del quadro epidemiologico, ha chiaramente affermato che l'Asl non era in alcun modo tenuta a richiedere la **validazione straordinaria dell'Inail**, trattandosi, nel caso di specie, di un'importazione necessaria a fronteggiare, con urgenza, una situazione sanitaria emergenziale. Tale approvazione era necessaria unicamente per i privati che intendessero importare di dispositivi medici sprovvisti della marchiatura CE; diversamente, per tutte le altre importazioni effettuate da Enti ospedalieri in una situazione sanitaria emergenziale, la concessione della franchigia non poteva ritenersi esclusa.

Anche le **mascherine KN95**, dunque, avrebbero potuto, se del caso, una volta declassate al rango di **mascherine generiche**, essere utilmente impiegate nella lotta alla pandemia da parte di altri operatori (non sanitari) dell'Azienda sanitaria (per esempio dalla protezione civile o da altri soggetti pubblici impegnati nel **contrasto al coronavirus**).

In questo senso depone altresì l'autorevole parere del Consiglio di Stato, secondo il quale la destinazione delle merci non era esclusivamente quella ospedaliera, *"ma anche quella, parimenti rilevante, dell'utilizzo da parte delle strutture territoriali della Protezione impegnate nel territorio nazionale anche nell'allestimento dei posti letto destinati ai soggetti affetti dal virus Sars-CoV-2"* (Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2021, n. 7504).

Inoltre, secondo la Commissione UE (decisione n. 2020/491), l'**esenzione** era prevista in via integrale e senza eccezioni nei confronti delle Amministrazioni ospedaliere e sanitarie, tanto più che i DPI sdoganati in franchigia sarebbero serviti per le esigenze del Servizio sanitario nazionale, o comunque per essere distribuite gratuitamente ai soggetti impiegati nella lotta alla pandemia, e non già per scopi commerciali o di lucro.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.